

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Gruppo Fini S.p.A.		09/28/2007	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Banca Popolare Dell'Emilia Romagna Soc. Coop.		
Street Address:	via San Carlo, 8/20		
City:	Modena		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	Societa Cooperativa: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2698794	LE CONSERVE DELLA NONNA	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(202)857-6395		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	2028576389		
Email:	henrye@arentfox.com		
Correspondent Name:	Michael A. Grow		
Address Line 1:	1050 Connecticut Avenue, NW		
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20036		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	23586-57		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Michael A. Grow		
Address Line 1:	1050 Connecticut Avenue, NW		
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20036		
NAME OF SUBMITTER:	E.T. Henry/Trademark Specialist		

CH \$40.00 2698794

Signature:	/E.T. Henry/
Date:	10/31/2007
Total Attachments: 19 source=gruppofini#page1.tif source=gruppofini#page2.tif source=gruppofini#page3.tif source=gruppofini#page4.tif source=gruppofini#page5.tif source=gruppofini#page6.tif source=gruppofini#page7.tif source=gruppofini#page8.tif source=gruppofini#page9.tif source=gruppofini#page10.tif source=gruppofini#page11.tif source=gruppofini#page12.tif source=gruppofini#page13.tif source=gruppofini#page14.tif source=gruppofini#page15.tif source=gruppofini#page16.tif source=gruppofini#page17.tif source=gruppofini#page18.tif source=gruppofini#page19.tif	

ATTO DI PEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE


SOGGETTO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ARTT. 15 E SS. DEL D.P.R. 601/73

tra

GRUPPO FINI S.p.A.
(in qualità di Datore di Pegno)


e

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
(in qualità di Banca Agente)



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.




ALLEN & OVERY
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MILANO

87207-00001 ML:1337511 4

INDICE

Articoli	Pagina
1. Interpretazione	2
2. Pegno	4
3. Formalità per la costituzione del Pegno	4
4. Estensione del Pegno	5
5. Escussione del Pegno	5
6. Dichiarazioni e garanzie	6
7. Impegni	7
8. Cancellazione del Pegno	8
9. Indennizzi, Tasse, Costi e Spese	9
10. Comunicazioni	10
11. Disposizioni Varie	11
12. Legge Regolatrice e Giurisdizione	12
Allegati	
1. Descrizione del Finanziamento	13
2. Proprietà Intellettuale	15
PARTE I	15
PARTE II	17
PARTE III	19
PARTE IV	20
PARTE V	21
Firmatari	22



SOGGETTO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ARTT. 15 E SS. DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601


IL PRESENTE ATTO DI PEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE viene stipulato a Milano il 28 settembre 2007 tra:

- (1) **GRUPPO FINI S.p.A.**, una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Ravarino (MO), Via Confine 1583, con capitale sociale interamente versato e sottoscritto pari ad Euro 3.000.000 (tre milioni), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena al numero: 02993980362 (il **Datore di Pegno**);
- (2) **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.**, con sede legale in Modena (MO), via San Carlo, 8/20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena al numero: 01153230360, capitale sociale Euro 749.432.958,00, interamente versato, in qualità di banca agente ai sensi del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) (la **Banca Agente**); e
- (3) **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.**, con sede legale in Modena (MO), via San Carlo, 8/20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena al numero: 01153230360, capitale sociale Euro 749.432.958,00, interamente versato, in qualità di banca finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento (i **Creditori Garantiti**).

PREMESSO CHE:

- (A) con un contratto di finanziamento (il **Contratto di Finanziamento**) sottoscritto in data odierna tra, *inter alios*, i **Creditori Garantiti**, il **Datore di Pegno** e la **Società Controllata** (come di seguito definita), i **Creditori Garantiti** si sono impegnati a concedere, *inter alios*, al **Datore di Pegno** e alla **Società Controllata** un finanziamento per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 43.000.000 ai termini e alle condizioni di cui al **Contratto di Finanziamento**. Il **Finanziamento** è descritto più dettagliatamente nell'Allegato 1 (Descrizione del **Finanziamento**);
- (B) il **Contratto di Finanziamento** è soggetto ad imposta sostitutiva ex artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/1973 per l'ammontare di Euro 40.000.000 (quarantamiliioni) (il **Finanziamento**) e, più precisamente, con riferimento alle linee di credito di cui alla **Tranche A** (come di seguito definita), alla **Tranche B** (come di seguito definita), alla **Tranche C1** (come di seguito definita) ed alla **Tranche D** (come di seguito definita) e con esclusione della **Tranche C2** (come di seguito definita);
- (C) il **Datore di Pegno** detiene in piena e libera proprietà i marchi di cui all'Allegato 2 Parte I (Proprietà Intellettuale) al presente Atto (la **Proprietà Intellettuale**);
- (D) quale condizione per la concessione del **Finanziamento**, il **Datore di Pegno** si è impegnato, *inter alia*, a costituire a beneficio dei **Creditori Garantiti** un pegno di primo grado sulla **Proprietà Intellettuale** al fine di garantirne le **Obbligazioni Garantite** (come di seguito definite); e
- (E) il **Finanziamento** ha una durata superiore a 18 (diciotto) mesi; i **Creditori Garantiti** e il pegno costituito con il presente atto beneficiano delle agevolazioni fiscali previste negli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Imposta Sostitutiva).

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue.



1. **INTERPRETAZIONE**

1.1 **Definizioni**

(a) Salvo quanto diversamente indicato nel presente Atto, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento hanno lo stesso significato ove usati nel presente Atto, salvo non sia diversamente stabilito nel presente Atto.

(b) In aggiunta, nel presente Atto:

Causa di Escussione indica:

- (i) il verificarsi di un Evento Rilevante di cui all'articolo 20 (Eventi Rilevanti) del Contratto di Finanziamento a seguito del quale la Banca Agente abbia inviato una comunicazione ai sensi dei paragrafi (a)(ii), (iii), (iv) o (v) dell'articolo 20.14 (Rimedi in caso di Evento Rilevante) del Contratto di Finanziamento;
- (ii) il verificarsi di un Evento Rilevante specificato nell'articolo 20.2 (Mancato pagamento) del Contratto di Finanziamento;
- (iii) il verificarsi di un qualsiasi evento (compreso, in via esemplificativa, un Evento Rilevante specificato negli articoli 20.6 (Insolvenza) o 20.7 (Procedure concorsuali) del Contratto di Finanziamento che causi la decadenza *ex lege* delle Obbligazioni Garantite; ovvero
- (iv) il mancato pagamento da parte del Datore di Pegno delle Obbligazioni Garantite descritte al sottoparagrafo (iv) della definizione di "Obbligazioni Garantite" entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta di pagamento inviata dalla Banca Agente

Codice Civile indica il codice civile italiano approvato con regio decreto italiano numero 262 in data 16 marzo 1942, come di volta in volta modificato e integrato

Codice della Proprietà Industriale è il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005.

Contratto di Finanziamento ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A.


Diritti Connessi indica:

- (a) ciascun credito derivante dall'utilizzo della Proprietà Intellettuale e diversi da quelli derivanti da licenze, o altri contratti corrispondenti, concessi dal Datore di Pegno nell'ambito del normale corso degli affari; e
- (b) qualsiasi somma versata al Datore di Pegno in relazione ai crediti di cui al paragrafo (a) che precede; e
- (c) il corrispettivo versato, o da versare, ai Creditori Garantiti in caso di vendita anticipata ai sensi dell'articolo 2795 del codice civile, della Proprietà Intellettuale e/o di ciascuno dei diritti di proprietà intellettuale facenti parte della stessa.

Documenti Finanziari ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Evento Rilevante ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Finanziamento ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa B.



Giorno Lavorativo indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Milano e che sia anche un giorno TARGET.

Legge Fallimentare indica il Regio Decreto italiano n. 267 del 16 Marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato.


Obbligazioni Garantite indica:

- (i) tutte le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno e della Società Controllata, in relazione al Finanziamento, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa del rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita (*Break Costs*) e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei Creditori Garantiti dei diritti e dei rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento;
- (ii) tutte le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno e della Società Controllata nei confronti dei Creditori Garantiti derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (i), incluso, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del Codice Civile;
- (iii) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8.2 del presente Atto, tutte le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno e della Società Controllata, nell'ipotesi di revoca o inefficacia ai sensi dell'articolo 65 o articolo 67 della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno, dalla Società Controllata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii); e
- (iv) tutte le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno ai sensi del presente Atto.

Pegno indica il pegno sulla Proprietà Intellettuale creato con il presente Atto, fatto salvo che il termine "Pegno" dovrà includere anche ogni ulteriore diritto di pegno che verrà costituito ai sensi del presente Atto.

Periodo Garantito indica, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8.2 del presente Atto, il periodo che inizia a decorrere alla data del presente Atto e termina con la ricorrenza del primo semestre (ovvero, in caso di applicabilità (i) dell'articolo 67, primo comma, della Legge Fallimentare, il primo anniversario; o (ii) dell'articolo 65 della Legge Fallimentare, il secondo anniversario) dell'integrale e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (ovvero qualsiasi diverso termine a seguito di una qualsiasi modifica alla Legge Fallimentare); fermo restando che se nel frattempo il Datore di Pegno, la Società Controllata o qualunque altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite per conto del Datore di Pegno o della Società Controllata sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale che determini l'applicazione dell'articolo 65 o dell'articolo 67 della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.

Società Controllata indica CDN Food & Restaurants S r.l. con sede legale in Ravarino (MO), con capitale sociale interamente versato e sottoscritto pari ad Euro 40.000 (quarantamila), iscritta al Registro delle Imprese di Modena al numero: 03123890364.



Tasse ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Tranche A ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Tranche B ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Tranche CI ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Tranche C2 ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Tranche D ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Trasferimento indica qualsiasi modifica, trasferimento o cessione in tutto o in parte del Contratto di Finanziamento o del presente Atto o qualsiasi modifica, trasferimento, cessione o novazione di tutte o parte delle Obbligazioni Garantite effettuati in conformità alle previsioni del Contratto di Finanziamento.

1.2 Interpretazione


- (a) Le disposizioni dell'articolo 1.2 (Altre disposizioni interpretative) del Contratto di Finanziamento si applicano al presente Atto come se fossero previste dallo stesso Atto, fatto salvo che i riferimenti al Contratto di Finanziamento devono interpretarsi come riferimenti al presente Atto.
- (b) I riferimenti alla Banca Agente dovranno essere interpretati come riferimenti alla Banca Agente che agisce in nome e per conto dei Creditori Garantiti, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.
- (c) Se un importo pagato dal Datore di Pegno, dalla Società Controllata o da qualsiasi terzo per conto del Datore di Pegno, della Società Controllata o in altro modo a soddisfacimento di una qualsiasi Obbligazione Garantita è suscettibile di essere revocato o altrimenti annullato in caso di liquidazione o amministrazione controllata del Datore di Pegno, della Società Controllata, o del soggetto adempiente o altrimenti, tale pagamento non sarà considerato effettuato ai fini del presente Atto.
- (d) Le premesse e gli allegati al presente Atto costituiscono parte integrante dello stesso.

2. PEGNO

Il Datore di Pegno costituisce in pegno la Proprietà Intellettuale, in pari grado, a favore dei Creditori Garantiti, a garanzia del completo ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite.

3. FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE DEL PEGNO

- (a) Prontamente, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Atto, il Datore di Pegno dovrà depositare il presente Atto per la registrazione del Pegno costituito ai sensi del presente contratto in favore dei Creditori Garantiti, presso le autorità di volta in volta competenti ed, in particolare:
 - (i) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale con riferimento ai marchi elencati nell'Allegato 2, Parte II;
 - (ii) presso l'Ufficio comunitario per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna), con riferimento ai marchi elencati nell'Allegato 2, Parte III;
 - (iii) presso l'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale, sito in Ginevra, indicando le frazioni del marchio coperte dal pegno e osservando, se necessario, le ulteriori



formalità di registrazione e/o trascrizione in relazione alle singole frazioni con riferimento a tutti i marchi indicati nell'Allegato 2, Parte IV; ovvero

- (iv) presso il competente ufficio statunitense (United States Patent and Trademark Office) con riferimento al marchio elencato nell'Allegato 2, Parte V secondo quanto previsto dalla disciplina normativa statunitense applicabile.
- (b) Entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla avvenuta registrazione di cui al paragrafo (a) che precede, il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente una copia di ciascuna domanda di registrazione protocollata ed, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data dell'effettiva registrazione, il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente una copia della ricevuta che dia evidenza dell'avvenuto deposito.
- (c) Il Datore di Pegno si impegna a sottoscrivere ogni atto, documento o contratto necessario al fine del compimento delle suddette formalità di registrazione e presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità da parte della Banca Agente, ove non vi abbia già adempiuto esso stesso, nei termini pattuiti, impegnandosi altresì a sottoscrivere con la Banca Agente qualunque ulteriore atto o altro documento dovesse rendersi necessario ai fini dell'espletamento delle formalità di cui al precedente paragrafo.
- (d) Le tasse e le spese relative agli adempimenti, registrazioni e trascrizioni di cui sopra saranno a carico del Datore di Pegno.

4. ESTENSIONE DEL PEGNO

4.1 Estensione

- (a) Il Pegno si estenderà per effetto del presente Atto e senza necessità di alcuna ulteriore formalità, ad ogni eventuale rinnovazione della registrazione dei diritti di Proprietà Intellettuale fino a che tutti i Creditori Garantiti siano stati integralmente soddisfatti
- (b) Il Pegno si estende ai Diritti Connessi.

4.2 Diritti Connessi

In relazione ai Diritti Connessi, il Datore di Pegno dovrà tempestivamente porre in essere tutte le attività e sottoscrivere tutti i documenti, compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo un atto in forma e sostanza corrispondente al presente Atto, *mutatis mutandis*, richiesti dalla Banca Agente ai fini della valida ed efficace estensione del Pegno ai Diritti Connessi.

4.3 Clausole applicabili ai Diritti Connessi

Le disposizioni del presente Atto, come eventualmente integrato dai documenti di cui agli articoli 4.2 (Diritti Connessi), saranno applicabili alle garanzie costituite su ognuno dei Diritti Connessi (ed, a tale fine ed in quanto applicabile, ogni riferimento alla Proprietà Intellettuale nel presente Atto dovrà intendersi comprensivo anche di ognuno dei Diritti Connessi).

5. ESCUSSIONE DEL PEGNO


- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione ed in ogni momento successivo alla stessa, i Creditori Garantiti, salvo ogni altro diritto od azione esercitabile ai sensi della legge applicabile, avranno facoltà di far vendere l'oggetto del Pegno o parte di esso, dopo che saranno trascorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Datore di Pegno della intimazione inviata dalla Banca

Agente ai sensi dell'articolo 2797, primo comma, del Codice Civile, salvo il diritto di cui all'articolo 2798 del Codice Civile.

- (b) Il Datore di Pegno e i Creditori Garantiti convengono espressamente che la relativa vendita dell'oggetto del Pegno, salvo il diritto di cui all'articolo 2797, secondo e quarto comma e dell'articolo 2798 del Codice Civile, potrà essere effettuata, in tutto o in parte, anche in più rate, con o senza incanto:
- (i) a mezzo di un intermediario finanziario autorizzato scelto dalla Banca Agente o di altra persona autorizzata a tali atti individuata dalla Banca Agente; ovvero, a scelta della Banca Agente,
 - (ii) a mezzo di un ufficiale giudiziario.
- (c) La Banca Agente utilizzerà i proventi derivanti dall'escussione ai sensi del presente Articolo 5 al fine di adempiere alle Obbligazioni Garantite.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE


- (a) Fatto salvo quanto indicato nella Disclosure Letter allegata al Contratto di Finanziamento, il Datore di Pegno dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti quanto segue:
- (i) il Datore di Pegno è il solo legittimo proprietario della Proprietà Intellettuale. Ad eccezione del Pegno, la Proprietà Intellettuale è libera da ogni garanzia reale, vincolo, onere, gravame, restrizione, diritto di opzione e prelazione, o da qualsiasi altro gravame di natura legale o contrattuale, in favore di terzi; e non è soggetta ad atti esecutivi, sequestri, pignoramenti, né ad alcuna altra misura che limiti la capacità di disporre e beneficiare della stessa o che possa avere un effetto pregiudizievole sull'esecutibilità del Pegno, ed è liberamente trasferibile;
 - (ii) la Proprietà Intellettuale, è stata validamente registrata e la registrazione è pienamente efficace;
 - (iii) il Datore di Pegno ha piena capacità, poteri, diritto e legittimazione per stipulare il presente Atto e per costituire e perfezionare validamente il Pegno; la creazione, la costituzione e il perfezionamento del Pegno rientrano nell'ambito dell'oggetto sociale del Datore di Pegno e il Datore di Pegno ha ottenuto tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione alla costituzione del Pegno;
 - (iv) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità di cui all'Articolo 3 (Formalità per la costituzione del Pegno), pegno di primo grado a garanzia dell'integrale e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite, valido, efficace nei confronti dello stesso Datore di Pegno e dei terzi in conformità con i suoi termini;
 - (v) nella migliore conoscenza del Datore di Pegno, non vi sono azioni giudiziarie o sentenze, provvedimenti, ordinanze o pronunce nei confronti del Datore di Pegno, ovvero cause o procedimenti in corso di cui sia parte il Datore di Pegno dinanzi a qualsivoglia autorità giurisdizionale, arbitro o collegio arbitrale, in Italia o all'estero, ovvero minacciati per iscritto aventi ad oggetto la Proprietà Intellettuale;
 - (vi) il Datore di Pegno non è e non è in procinto di essere coinvolto in alcuna azione legale, procedimento giudiziale o arbitrale od analogo procedimento, di qualsiasi natura, sia in Italia che all'estero, le cui risultanze possano, direttamente o indirettamente, pregiudicare il valore della Proprietà Intellettuale;



MARCHE STATUNITENSIS

PARTE 5

Cliente	Logo	Marchio	Tipo	Codice pratica	Nazione	Classi	Numero	Data reg.	Scadenza	Status	Numero deposito	Data deposito
71.N0528		LE CONSERVE DELLA NONNA	Figurativo	71.N0528.22.US.1	Stati Uniti	29, 30	2698794	18/03/2003	18/03/2013	Registrato	78063803	16/05/2001




[Handwritten signatures and stamps]

FIRMATARI


Il Datore di Pegno

Gruppo Eni S.p.A.




La Banca Agente

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc Coop.



I Creditori Garantiti

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc Coop.





DEED OF PLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Subject to lieu tax under art.15 and following articles of Decree of the President of the Republic
No.601/73

between

GRUPPO FINI S.p.A.
(as pledger)

and

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
(as bank pledgee)

ALLEN & OVERY
LAW FIRM PARTNERSHIP
MILAN
87207-00001 ML:1337511.4

TRADEMARK
REEL: 003651 FRAME: 0514

INDEX

Articles	Pages
1. Interpretation	2
2. Pledge	4
3. Pledge Formalities	4
4. Extent of the Pledge	5
5. Enforcement of the Pledge	5
6. Declarations and warranties	6
7. Obligations	7
8. Cancellation of the Pledge	8
9. Indemnities, Taxes, Costs and Expenses	9
10. Notices	10
11. Miscellaneous Provisions	11
12. Governing Law and Jurisdiction	12
 Enclosures	
1) Description of the Loan	13
2) Intellectual Property	15
PART I	15
PART II	17
PART III	19
PART IV	20
PART V	21
 Signatures	 22

SUBJECT TO LIEU TAX UNDER ART.15 AND FOLLOWING ARTICLES OF DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 29 SEPTEMBER 1973 NO.601/73

THIS DEED OF PLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS is made in Milan on this 28th day of September 2007 between:

- 1) **GRUPPO FINI S.p.A.**, a joint-stock company established under Italian law, with registered office at Ravarino (MO), via Confine 1583, capital stock duly paid up and underwritten amounting to Euro 3.000.000 (three million), tax number and enrolment in the Company Registry of Modena No.02993980362 (hereinafter the pledger);
- 2) **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.**, with registered office in Modena (MO), via San Carlo 8/20, enrolled in the Company Registry of Modena under No.01153230360, capital stock Euro 749.432.958,00, duly paid up, as bank pledgee under the Financing Contract (as set out below) (hereinafter the bank pledgee); and
- 3) **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.**, with registered office in Modena (MO), via San Carlo 8/20, enrolled in the Company Registry of Modena under No.01153230360, capital stock Euro 749.432.958,00, duly paid up, as financing bank under the Financing Contract (hereinafter the secured creditors).

WHEREAS

- A) by financing contract (the Financing Contract) executed today between, among the others, the secured creditors, the pledger and the controlled company (as set out below), the secured creditors have undertaken to grant, among the others, the pledger and the controlled company a loan for a total maximum amount of Euro 43.000.000 under the terms and conditions set out in the Financing Contract. The loan is described in Enclosure 1 (Description of the Loan) more in details;
- B)
- C) the pledger has the total and free ownership of the marks set out in Enclosure 2 Part I (Intellectual Property) hereto attached (The Intellectual Property);
- D) as a condition for the loan, the pledger has undertaken, among the others, to constitute a first instance pledge on the Intellectual Property in favour of the secured creditors in order to secure the debenture stock (as set out below); and
- E)

THE FOLLOWING IS AGREED AND STIPULATED:

1. INTERPRETATION

1.1 Definition

(a) Unless otherwise mentioned in this Deed, the words set out in the Financing Contract shall have the same meaning when used herein, except it is otherwise stated in this Deed.

(b) Moreover in this Deed:

.....

.....

Pledge means the pledge of the Intellectual Property constituted by this Deed, subject to the fact that the word "Pledge" shall include any other further pledge which will be constituted under this Deed.

.....

.....

2. PLEDGE

The pledger pledges the Intellectual Property, to the same extent, in favour of the secured creditors as security for the prompt and unreserved fulfilment of the debenture stock.

3. PLEDGE FORMALITIES

(a) Promptly, and anyway no later than 10 (ten) working days as of execution hereof, the pledger shall file this Deed for registration of the pledge constituted under this Deed in favour of the secured creditors with the competent authorities and in particular:

- (i) with the Italian Patent and Trademark Office under art. 138 and following articles of the Industrial Property Code with reference to the trademarks listed in Enclosure 2 Part II;
- (ii) with the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM -- Alicante -- Spain) with reference to the trademarks listed in Enclosure 2 Part III;
- (iii) with the International Industrial Property Office in Geneva by specifying the parts of the mark under pledge and, if necessary, by complying with any additional registration and/or recordal formality in relation to each part with reference to all the trademarks listed in Enclosure 2 Part IV; or
- (iv) with the competent US Office (United States Patent and Trademark Office) with reference to the trademark listed in Enclosure 2 Part V in compliance with the applicable US law.

(b) No later than 7 (seven) working days as of registration as set out at (a) above, the pledger shall give the bank pledgee a copy of each recorded request for registration and no later than 10 (ten) working days as of real registration, the pledger shall give the bank pledgee a copy of the receipt evidencing that such requests have been filed.

(c)

(d) Any tax and expense relating to the aforementioned fulfilments, registrations and recordals shall be borne by the pledger.


.....

.....

6. DECLARATIONS AND WARRANTIES

- (a) Save for what provided for in the Disclosure Letter enclosed with the Financing Contract, the pledger declares and warrants the following to the secured creditors:
- (i) the pledger is the sole rightful proprietor of the Intellectual Property. Save for the pledge, the Intellectual Property is free of any real security, bond, burden, encumbrance, restriction, pre-emptive right or any other legal or contractual burden in favour of third parties; nor is it subject to any ministerial act, seizure, attachment, or any other measure which may restrict the proprietor's capability of having it at its disposal and exploiting it or which may be detrimental to the enforcement of the pledge and it can be freely transferred.
 - (ii) the Intellectual Property has validly been registered and registration is totally in force.
-

PART 5
US TRADEMARKS

Client	Logo	Mark	Type	File No.	Country	International Classes	Registration No.	Registration Date
71.N0528		LE CONSERVE DELLA NONNA	Device	71.N0528.22.US.1	USA	29, 30	2698794	18 Marc 2003

CERTIFICATION

I, Alessandra Lisi , hereby certify:

- (1) That I am fluent in both English and Italian
- (2) That, to the best of my knowledge and belief, the attached English language document, identified as "DEED OF PLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY", is a true and accurate translation of the most relevant parts of the original Italian language document, identified as "DEED OF PLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY".

By Alessandra Lisi
Alessandra Lisi

Date: October 30, 2007

TECH/541165.1